

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013)

La norma

Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo. (comma così modificato dall'art. 1, comma 128, legge n. 124 del 2017).

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 97 del 2016).

4. è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;*
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;*
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;*
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;*
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;*
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.*

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Schemi di pubblicazione

Gli schemi potranno essere usati come modelli per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 26 e 27 nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali delle amministrazioni/enti, sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" e sotto-sezioni di secondo livello "Criteri e modalità" (co. 1 art 26) e "Atti di concessione" (artt. 26, co. 2, e 27).

Resta fermo che ove l'obbligo di pubblicazione non sia "compatibile" con le peculiarità organizzative e funzionali dell'amministrazione/ente, tale obbligo non trova applicazione. Di conseguenza tali dati non dovranno essere inseriti.

Si invita il soggetto che utilizza il presente schema a specificare nella sottosezione di "Amministrazione trasparente" se:

- È un Soggetto tenuto all'obbligo di pubblicazione ex artt. 26 e 27
- È un Soggetto tenuto parzialmente all'obbligo di pubblicazione ex artt. 26 e 27
- È un Soggetto non tenuto all'obbligo di pubblicazione ex artt. 26 e 27

Le amministrazioni/ente pubblicano nella sottosezione di AT i dati e le informazioni di cui al presente schema in conformità e dopo aver visionato le indicazioni contenute nel documento "[Istruzioni operative elaborate ai sensi dell'art. 48, co. 4, lett. b\) del d.lgs. 33/2013](#)" (allegato n. 4 alla delibera n. 495 del 25 settembre 2024).

L'Autorità si riserva di redigere anche delle specifiche tecniche per la definizione dei vincoli da rispettare nella pubblicazione delle informazioni in conformità allo schema.

Ambito soggettivo di applicazione

La disposizione si applica:

- alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 d.lgs. 165/2001
- ai soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 (vale a dire enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico)
- ai soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 3, d.lgs. n. 33/2013.

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Criteri e modalità (Rif. Criteri e modalità)	Tempestivo	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Delibera ANAC 468/2021
Atti di concessione dei sussidi, contributi, sovvenzioni o vantaggi economici comunque denominati (Rif. Atti di concessione dei sussidi, contributi, sovvenzioni o vantaggi economici comunque denominati)	Tempestivo	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Delibera ANAC 468/2021
Atto di modifica o revoca della concessione (Rif. Atto di modifica o revoca della concessione)	Da pubblicarsi insieme (stessa pagina) al provvedimento di concessione cui la revoca e modifica si riferisce	Delibera ANAC 468/2021

Criteria e modalità

Atti normativi (leggi e regolamenti*) <u>da replicare per ogni atto</u>		
*raggruppabili per tipologie di procedure. Ad es. Procedure per assegnazione borse di studio, per sovvenzioni etc.		
Numero	Numero identificativo dell'atto	Formato: testo con lunghezza massima di 32 caratteri
Anno	Anno di pubblicazione dell'atto	Numerico con formato: 4 cifre (es. 2024)
Link	Link al sito dove l'atto è pubblicato (possibile rinvio a Normattiva)	URL: Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Atti di carattere amministrativo generale adottati in attuazione dei regolamenti o leggi indicati sopra (ad es. Bando e/o Avvisi) <u>da replicare per ogni atto</u>		
Numero	Numero identificativo dell'atto	Formato: testo con lunghezza massima di 32 caratteri
Anno	Anno di pubblicazione dell'atto	Numerico con formato: 4 cifre (es. 2024)
Link	Link ad altra sezione del sito, o ad altro sito web, in cui gli atti sono pubblicati (possibile rinvio a Normattiva)	URL: Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri

Atti di concessione dei sussidi, contributi, sovvenzioni o vantaggi economici comunque denominati

Atti di concessione <u>da replicare per ogni atto</u>
Nota 1: Sono oggetto di pubblicazione, SOLO gli atti con cui è disposta l'erogazione di vantaggi direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari. (cfr. DELIBERA n. 468 del 16 giugno 2021) Tale pubblicazione è condizione legale di efficacia dell'atto di concessione
Nota 2: La pubblicazione è solo per importi superiori a mille euro per anno solare per beneficiario
Nota 3: A pubblicare è l'amministrazione effettivamente competente a decidere sull'attribuzione del contributo e ad adottare il provvedimento concessorio
Nota 4: E' ESCLUSA la pubblicazione degli atti contabili di impegno e di liquidazione con cui le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili vengono concessi (ad esempio, sono escluse le determinazioni con cui si dispone l'impegno di spesa delle misure da realizzare).

Nota 5: E' ESCLUSA la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati"

NOTA 6: Ove i dati e le informazioni siano già presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti, le amministrazioni possono, al fine di evitare eventuali duplicazioni, sostituire la suddetta pubblicazione nella sezione relativa agli aiuti e sovvenzioni di AT con un collegamento ipertestuale al citato Registro

Anno	Anno di pubblicazione del provvedimento	Numerico con formato: 4 cifre (es. 2024)
Beneficiario	NO DATI IDENTIFICATIVI ove dalla pubblicazione sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Cfr. NOTA 5 <i>supra</i>	Formato: Codice fiscale di 11 cifre se persona giuridica; In alternativa opzione vincolata con valore "Soggetto privato"
Importo	Importo liquidato	Decimale con separatore "," per le 2 cifre decimali e separatore "." per le migliaia
Identificativo della norma	Norma o titolo a base dell'attribuzione – anche mediante link ai dati pubblicati ex art. 26, co. 1	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Responsabile del provvedimento		
Nominativo	Nome e cognome	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Qualifica	Qualifica rivestita dal responsabile	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Ufficio	Denominazione ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Recapito telefonico ufficio	Numero telefonico istituzionale	Formato: testo con lunghezza massima di 16 caratteri
PEO ufficio	PEO istituzionale	Formato (e-mail): testo con lunghezza massima di 256 caratteri; Pattern: "[A-Za-z0-9+_.-]+@[A-Za-z0-9.-]+\$.]"
PEC ufficio	PEC istituzionale	Formato (e-mail): testo con lunghezza massima di 256 caratteri; Pattern: "[A-Za-z0-9+_.-]+@[A-Za-z0-9.-]+\$.]"
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Avvisi pubblici da pubblicare sul sito dell'amministrazione/ente concedente con cui sono descritti almeno i requisiti per poter fruire del	Formato: testo con lunghezza massima di 2000 caratteri

	beneficio e per determinare la graduatoria dei beneficiari sulla base di punteggi attribuiti. Nell'avviso devono altresì comparire le modalità per la presentazione dell'istanza in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti di cui all'art. 26, co. 1	
Link (eventuale)	È il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. N.B: questo dato si pubblica solo se si tratta di vantaggi connessi alla presentazione progetti e quindi è eventuale	URL: Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri

Atto di modifica o revoca della concessione

Atto di modifica o revoca della concessione da replicare per ogni atto di concessione <u>N.B.: Documenti NON oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 26/27 ma di cui ANAC ha comunque raccomandato la pubblicazione nella DELIBERA n. 468 del 16 giugno 2021</u>		
Numero	Numero identificativo dell'atto	Formato: testo con lunghezza massima di 32 caratteri
Anno	Anno di pubblicazione del provvedimento	Numerico con formato: 4 cifre (es. 2024)
Motivazione	Motivazione della modifica/revoca del beneficio N.B: non pubblicare i dati personali che risultano da tali provvedimenti	Formato: testo con lunghezza massima di 2000 caratteri
